



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Donato Pianta

Presidente

Dott. Giuseppe Magnoli

Consigliere rel.

Dott. Maria Tulumello

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 1509/2016 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 29/09/2016 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 06/11/2019**

da

ABATI LUISA, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE ACCORDINO ,

APPELLANTE

contro

FALLIMENTO ESSEPRINT SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore, con il patrocinio dell'avv. PIA GEREVINI ,

APPELLATO

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona pubblicata in data 14/06/2016 n.447/2016.

CONCLUSIONI

Dell'appellante

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza n. 447/2016, pronunciata in data 31.05.2016 dal Tribunale di Cremona, pubblicata il 14.06.2016, resa nella causa civile iscritta al n. 1650/2012 R.G. e in accoglimento della presente impugnazione, previa rinnovazione della CTU per le ragioni esposte, rigettare le domande proposte dal Fallimento Esseprint Srl in liquidazione nei confronti della sig.ra Luisa Abati perché infondate e non provate.

In subordine, sempre previa rinnovazione della CTU, accertare le somme eventualmente dovute dalla sig.ra Luisa Abati, che abbiano effettivamente diminuito il patrimonio sociale di Esseprint Srl.

Con vittoria di spese e compensi del grado di giudizio.

Dell'appellato

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 1509/2016

Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Altre ipotesi di
responsabilità
Extracontrattuale non
ricomprese nelle altre
mat

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia adita, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reiecta.

- In via preliminare: pronunciare ordinanza ex art. 348 bis e ter cpc, ovvero sentenza ex art. 342 cpc di inammissibilità dell'appello proposto, con vittoria di spese e compensi di causa;

- Nel merito: rigettare l'impugnazione ex adverso proposta per i motivi di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte, con vittoria di spese e compensi di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Fallimento Esseprint srl in liquidazione ha convenuto in giudizio la signora Abati Luisa innanzi al tribunale di Cremona, esponendo:

- che in data 18/05/2006 era stata costituita la società Esseprint srl, con sede in Cremona via Oscasali n.1, composta dai soci: a) Studio Andreoli sas di Guasti Monica & C., b) Didone Sergio ed Enrica srl, c) Pelizza Giuliano e d) Abati Luisa, con nomina di quest'ultima quale amministratore unico;

- che oggetto sociale della società era costituito dallo svolgimento di attività tipografica e litografica, lavori editoriali, serigrafici, di cartotecnica e legatoria, oltre al commercio di carta e cartone;

- che detta attività veniva esercitata nel laboratorio in Como via del Doss n.15, ove era posta l'unità produttiva;

- che l'effettivo esercizio dell'attività aveva avuto inizio in data 5/06/06 con l'assunzione in affitto d'azienda del complesso aziendale di proprietà della società Grafica Comense srl, già dichiarata fallita dal tribunale di Como con sentenza del 25/07/2007, poi acquistato per un prezzo complessivo di €340.000,00 in data 01/04/08, allorquando la società Esseprint srl non era più operativa, come dimostrato dal registro delle fatture emesse, così che i beni acquistati erano stati subito rivenduti, tra aprile e giugno 2008, per un totale di circa €320.000,00;

- che in data 15/01/2007 il socio Pelizza aveva ceduto la propria quota, del 20%, al signor Garbini Paolo;

- che in data 31/07/2008 la società Esseprint srl era stata posta in liquidazione ed i soci avevano nominato quale liquidatore il sign. Colloridi Ernesto;

- che dopo la messa in liquidazione della società tutti i soci, ad esclusione della società Didone Sergio ed Enrica srl, avevano cedute le proprie quote di partecipazione al sign. Ferrari Franco;

- che a partire dal 1/05/2008 la contabilità della società era stata tenuta ed elaborata dallo Studio Andreoli sas di Guasti Monica & C., presso il quale la convenuta sig.ra Abati prestava opera di collaboratrice;

- che con sentenza n.14/2009 il tribunale di Cremona aveva in data 23/03/2009 dichiarato il fallimento della società Esseprint srl;

- che il dott. Daniele Quinto, nominato Curatore, esaminate le scritture contabili e la documentazione della società fallita, aveva riscontrato nella gestione della società da

parte della convenuta sign.ra Abati Luisa, quale amministratore unico, di una serie di violazioni e di irregolarità che avrebbero determinato il depauperamento del patrimonio sociale, contribuendo a determinarne il fallimento ed provocare grave danno per la società stessa e per i suoi creditori;

- che le condotte pregiudizievoli accertate riscontrate avrebbero riguardato da un lato il mancato versamento da parte dei soci dei residui 7/10 del capitale sottoscritto e dall'altro lato l'esecuzione di ulteriori operazioni in danno del patrimonio sociale;

- che, in particolare, con riguardo al primo aspetto (mancato versamento da parte dei soci dei residui 7/10 del capitale sottoscritto), la Abati, quale A.U. della società, avrebbe omesso di richiedere ai soci il versamento del residuo importo relativo al capitale sociale sottoscritto, di €.75.000,00, ma effettivamente versato in azienda;

- che, infatti, in data 25/07/2008 era stato annotato nel Libro Soci esser stata in precedenza erroneamente omessa la registrazione del versamento integrale del capitale sociale, asseritamente avvenuto in data 9/01/2007, con indicazione tuttavia contraddetta dal verbale del Libro Soci, in cui, a pag.3, si dava atto dell'avvenuta cessione in data 15/01/2007 delle quote sociali dal sig. Pellizza al sig. Garbini, ivi confermandosi l'avvenuto versamento del solo 25% del capitale sociale;

- che l'annotazione del 25/07/2008 avrebbe costituito grave violazione degli obblighi dell'amministratore, in quanto non veritiera, come del resto dimostrato dall'assenza di qualsiasi riscontro nelle scritture contabili e nelle movimentazioni bancarie del dichiarato versamento del predetto importo di €.75.000,00;

- che, peraltro, la convenuta, quale A.U., aveva in data 31/05/2007 disposto contabilmente, senza alcuna giustificazione, la chiusura del conto "crediti verso soci", stornando l'importo di €.75.000,00 nel conto "c/c con Studio Andreoli";

- che in pari data detto conto "c/c con Studio Andreoli" era stato nuovamente movimentato in avere (diminuzione) per €.12.691,64, ed in dare, come contropartita, il conto "debiti s/terzi bis";

- che in data 31/10/2007 il predetto conto "c/c con Studio Andreoli" era stato chiuso a seguito dell'iscrizione in avere di €.62.308,36 e la contropartita di tale movimento contabile era stata riportata nel conto "crediti diversi";

- che, pertanto, l'importo di €.75.000,00, quale credito nei confronti dei soci per versamento residuo capitale sociale sottoscritto, era stato annullato solo contabilmente, tramite scritture contabili artificiose;

- che, con riferimento al secondo aspetto (esecuzione di ulteriori operazioni in danno del patrimonio sociale), era emersa, dall'analisi della documentazione contabile ed in particolare del libro giornale, l'effettuazione di operazioni contabili recanti movimentazioni finanziarie poco chiare e trasparenti;

- che, infatti, la convenuta, quale amministratore unico, aveva creato dei conti contabili (mastrini) anomali, per mezzo dei quali, prevalentemente tra il 2006 ed il 2007, aveva posto in essere alcune movimentazioni ingiustificate, finanziarie e non, tra cui quella sopra indicata;

- che, in particolare, in data in data 31/12/2006 il conto "debiti v/terzi", a seguito di

una serie di versamenti sui c/c intestati alla Esseprint srl effettuati nel periodo tra luglio e settembre di tale anno, era aperto in avere per complessivi €.176.161,37; sul c/c aperto presso la Banca Credito Valtellinese erano stati effettuati tre versamenti (due da €.50.000,00 ed una di €.80.500,00, con contropartita “debiti v/terzi” e con descrizione “giroconto”); il conto “debiti v/terzi” era stato poi chiuso il 10/09/2007, dopo che nel corso di tutto l’anno 2007 si erano registrati movimenti, in dare del suddetto conto ed in avere nel conto acceso presso la Banca Credito Valtellinese, con descrizione delle operazioni “uscite di banca” o “giroconto”, senza che ne venissero descritte in modo chiaro e puntuale le ragioni giustificative;

- che, tramite l’utilizzo e la movimentazione dei conti “crediti diversi”. “debiti v/terzi”, “depositi cauzionali”, “provvisori in corso d’anno”, “debiti v/terzi bis” e “c/c con Studio Andreoli”, generando uscite finanziarie, non giustificate, per complessivi €.134.308,00;

- che, infatti, il predetto importo era rinvenibile, in virtù di una serie di scritture contabili poco chiare, nel conto “crediti diversi”;

- che era proprio nell’utilizzo di tale conto che si erano venute a raggruppare una serie di operazioni di dubbia liceità:

1. in data 31/12/2006 l’A.U. aveva realizzato l’operazione contabile con la movimentazione in “dare” del conto “crediti diversi” di €.78.500,00 ed in “avere” dell’iscrizione di “fatture da ricevere”; in pari data era stato stornato il conto “fatture da ricevere”, a fronte della movimentazione in “avere” del conto “provvisori in corso d’anno”;

2. in data 11/07/2007 era stata iscritta un’operazione in “dare” per ulteriori €.35.808,36, a fronte di un’uscita bancaria dal c/c n.30075497 aperto presso Banca Unicredit spa;

3. sempre in data 11/07/2007, a fronte dell’iscrizione in “dare” di €.37.691,64 era stato movimentato in “avere” il conto “depositi cauzionali”;

4. in data 31/10/2007 il conto era stato ulteriormente incrementato con l’annotazione di €.62.308,36, a fronte dell’iscrizione in “avere” dello stesso importo sul conto “c/ con Studio Andreoli”;

5. infine il conto “crediti diversi” era stato ridotto di €.80.000,00, a fronte dell’iscrizione dello stesso importo in “dare” nel conto “provvisori in corso d’anno”;

- che il conto “debiti diversi v/terzi”, iscritto nel bilancio al 31/12/006 per €.176.161,37 era stato chiuso nel corso dell’anno 2007, con prelevamenti di fondi dai c/c bancari;

- che, inoltre, la convenuta signora Abati Luisa, quale amministratore unico, aveva, nel corso della vita societaria, affidato in forma verbale alla società Studio Andreoli sas di Monica Guasti, titolare in Esseprint srl di quota sociale del 45%, incarichi per servizi di consulenza, per il cui asserito svolgimento (del quale difettava qualsiasi riscontro documentale) detta società aveva emesso fatture per un totale di €.196.986,30, incassandone effettivamente la minor somma di €.177.586,30;

- che, infatti, dalle fatture in discorso non era possibile ricavare né la natura né il

periodo delle prestazioni delle quali si richiedeva il pagamento;

- che, pertanto, l'esborso di siffatta cospicua somma avrebbe costituito violazione, da parte della convenuta sig.ra Abati, dei doveri a suo carico - quale amministratore unico della società - della conservazione del patrimonio sociale in essere al momento dell'assunzione dell'incarico;

- che, in conseguenza di ciò non sarebbe risultato possibile stabilire l'esatta natura dei pagamenti per complessivi €.177.586,30, che, infatti, avrebbero potuto intendersi corrisposti a titolo di utili oppure, invece, di effettiva consulenza;

- che, in ogni caso, tenuto conto del volume d'affari della società Esseprint srl e del relativo stato di insolvenza, già presente a partire dal 2007, quando la società si presentava in forte indebitamento (per circa €.1.100.000,00), aggravatosi nell'anno successivo (giungendo ad €.1.200.000,00), ne sarebbe derivata notevole sproporzione tra le prestazioni professionali effettuate dallo Studio Andreoli sas di Monica Guasti e l'importo corrisposto alla relativa fornitrice;

- che, ancora, la convenuta, quale amministratore unico, aveva tenuto le scritture contabili di Esseprint srl in modo non corretto, ed in violazione di quanto disposto dagli articoli 2215 cc e 2219 cc, per le ragioni di seguito esposte: a) il libro giornale presentava alcuni errori formali relativi alla numerazione delle pagine; b) il libro degli inventari anno 2006 non era stato sottoscritto dal legale rappresentante della società, mentre non risultavano riportati gli inventari relativi agli anni 2007 e 2008; c) la società "Studio Andreoli sas di Monica Guasti", incaricata della tenuta della contabilità, non aveva mai correttamente rilevato i dati completi di clienti e fornitori nelle rispettive anagrafiche; d) non erano state rinvenute le scritture contabili accessorie, quali i conti di mastro, relativi all'anno 2008, necessari per le imputazioni analitiche delle operazioni aziendali;

- che, infine, la convenuta, quale amministratore unico della società, doveva aversi per responsabile della violazione della disciplina di legge in tema di imposte e contributi, non avendo provveduto al relativo regolare pagamento, così che in sede fallimentare l'erario si era insinuato (per iva, irpef dipendenti, ired, irap) per circa €.1.300.000,00.

Tanto premesso, la Curatela fallimentare ha concluso affermando che le condotte testè descritte, attribuite alla convenuta signora Abati Luisa, integrano violazione da parte sua, quale amministratore unico della società Esseprint srl, dell'obbligo di conservarne integro il patrimonio sociale, sostenendo che tali condotte avrebbero determinato a carico della predetta società, poi fallita, ed ai relativi creditori sociali, un ingente danno, consistente nella diminuzione del valore del patrimonio sociale e, correlativamente, della garanzia patrimoniale dei soci. Ha indicato l'ammontare di tale danno nell'importo di €.311.894,30, risultante dalla sommatoria delle seguenti voci: 1) €.59.308,00 per uscite non giustificate nelle scritture contabili, 2) €.75.000,00 per capitale sociale sottoscritto e non riscosso, e 3) €.177.586,30 per erogazioni di denaro effettuate in favore del socio "Studio Andreoli sas di Monica Guasti", a fronte di fatture non giustificate in assenza di dimostrazione dell'effettivo svolgimento da parte della stessa di un'attività a beneficio della società poi fallita.

Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: <<piaccia al tribunale ill.mo,

contrariis reiectis, condannare la sig.ra Abati Luisa, a termini degli artt.2392, 2394 cc e 146 L.F. al risarcimento dei danni cagionati nella veste di amministratore unico della società Esseprint srl ed ai creditori e quantificati nella misura ammontante a circa Euro 311.894,30, o quella somma maggiore o minore (che) sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno per i titoli tutti di cui in premessa ed in ogni caso, occorrendo, con criterio equitativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, gli uni cumulativamente all'altra, da computare dalla domanda al soddisfo. Con rifusione delle spese, competenze ed onorari>>.

La signora Abati Luisa, benché regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita, rimanendo contumace.

Autorizzata dal giudice istruttore al deposito di memorie integrative ex art.183, 6° comma, cp, con la seconda di esse la Curatela Fallimentare ha chiesto ammettersi prova per interrogatorio formale della convenuta sui seguenti capitoli:

- 1) vero che la Esseprint srl ha acquistato il complesso aziendale della Grafica Comense srl per l'importo complessivo di euro 340.000,00;
- 2) vero che in data 1/04/08 la società Esseprint srl aveva cessato l'operatività;
- 3) vero che dal 01/04/08 la contabilità della Esseprint srl venne tenuta ed elaborata dallo Studio Andreoli sas di Guasti Monica & C.;
- 4) vero che la sig.ra Abati dall'anno 2006 sino al 2008 ha prestato la sua opera di collaboratrice per lo Studio Andreoli sas di Guasti Monica & C.;
- 5) vero che la sig.ra Abati Luisa nel periodo 2006/2009 era socia accomandante della società Studio Andreoli sas di Guasti Monica & C.;
- 6) vero che i soci della Esseprint srl, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, hanno versato unicamente il 25% del capitale sottoscritto di euro 100.000,00;
- 7) vero che l'amministratore ha omesso di far acquisire al patrimonio societario della Esseprint srl la quota residua del capitale sociale di euro 75.000,00;
- 8) vero che il 31/05/07 l'amministratore disponeva contabilmente la chiusura del conto "crediti verso soci" stornando l'importo di Euro 75.000,00 nel conto "c/c con Studio Andreoli";
- 9) vero che l'amministratore Abati Luisa ha riportato nel libro soci che il capitale sociale è stato interamente versato in data 9/01/2007;
- 10) vero che in pari data il conto "c/c con studio Andreoli" veniva nuovamente movimentato in avere (diminuzione) per Euro 12.691,64 e in dare, come contropartita, il conto "debiti v/terzi bis";
- 11) vero che in data 31/10/2007 il conto "c/c con studio Andreoli" veniva chiuso a seguito dell'iscrizione in avere di Euro 62.308,36 e la contropartita di questo movimento contabile veniva riportata nel conto "crediti diversi";
- 12) vero che la sas Studio Andreoli dal 11/09/06 al 02/09/08 ha emesso fatture nei

confronti della Esseprint srl per un totale di Euro 196.986,30 ed ha incassato effettivamente Euro 177.586,30;

13) vero che detti emolumenti costituivano anticipazioni in conto utili;

14) vero che la società ha accumulato un debito di iva, irpef sui dipendenti, ires, irap e contributi previdenziali per un totale di circa 1.300.000,00 a titolo di capitale, sanzioni ed accessori conseguenti;

15) vero che le omissioni, specificate al quesito n.14, sono iniziate sin dal primo mese di attività della società.

Ha inoltre chiesto disporsi CTU contabile al fine di accertare la situazione patrimoniale e contabile della Esseprint srl dal 2006 al 2008 con particolare riferimento agli aspetti formali e sostanziali delle operazioni contabili indicate in atto di citazione nonché alle violazioni di carattere formale e sostanziale nella redazione dei singoli bilanci succedutisi dal 2006 al 2008.

Con ordinanza resa all'udienza del 13/06/2013 il GI ha ammesso la prova per interrogatorio formale della convenuta ed ha accolto la richiesta di nomina di CTU *“volta a verificare la sussistenza delle violazioni denunciate in atto di citazione e la eventuale sussistenza di giustificazioni delle operazioni valorizzate dalla difesa del Fallimento”*

All'udienza del 6/2/2014 il GI ha conferito al CTU nominato, Rag. Enrico Basola, l'incarico di rispondere motivatamente al seguente quesito: *“esaminati gli atti e la documentazione prodotta, acquisita anche la documentazione presso il Curatore Daniele dott. Quinto, nonché qualsivoglia altro documento necessario anche presso Uffici Amministrativi e/o Giudiziali, esegua consulenza contabile al fine di accertare la situazione patrimoniale contabile della Esseprint srl dal 2006 al 2008 con particolare riferimento agli aspetti formali e sostanziali delle operazioni contabili oggetto di causa, nonché ad accertare se ed in quanto sussistenti eventuali violazioni di carattere formale e/o sostanziale nei bilanci 2006/2007/2008”*.

Su sollecitazione del CTP di parte attrice, il CTU ha richiesto al GI, che in tal senso ha provveduto, la rettifica in senso restrittivo del quesito, modificato come segue: *“...esegua consulenza contabile al fine di accertare la situazione patrimoniale contabile della Esseprint srl dal 2006 al 2008 in relazione agli aspetti formali e sostanziali delle operazioni contabili oggetto di causa, nonché ad accertare eventuali violazioni di carattere formale e/o sostanziale nei bilanci 2006/2007/2008 dovute alle predette operazioni contabili”*.

La relazione del CTU

A tale quesito il CTU ha risposto prendendo posizione sui seguenti addebiti:

Capo A – mancato versamento (€ 75.000,00) del residuo capitale sottoscritto

Capo B – ulteriori operazioni contabili in danno del patrimonio societario:

B1-4. Conto “debiti v/terzi”

B2-3 Conto “crediti v/terzi”

Capo C – consulenze dello studio Andreoli sas

Capo D – irregolare tenuta delle scritture contabili

Capo E – irregolare pagamento delle imposte.

Quanto al **Capo A – mancato versamento (€.75.000,00) del residuo capitale sottoscritto**, il CTU ha rilevato che dall'esame della documentazione in atti emergeva quanto segue:

- alla pagina 2006/1 del libro soci risultava annotata la composizione del capitale sociale alla data di costituzione (18/05/2006), risultandone l'intera sottoscrizione e l'avvenuto versamento nella misura del 25%¹;

- alla pagina 2006/03 del libro soci risultava annotata la cessione di quote del 15/01/2007 intervenuta tra Pelizza Giuliano (cedente) e Garbini Paolo (cessionario)²;

- alla pagina 2006/05 del libro soci risultava annotato in data 25/07/2008, da parte dell'amministratore unico Abati Luisa, il versamento integrale delle quote, come avvenuto nella precedente data del 9/01/2007³

Ciò premesso, il CTU ha quindi proceduto alla verifica circa la rispondenza al vero di tale ultima annotazione. A tal fine ha preso in considerazione le relative operazioni di contabilità, registrate sul libro giornale.

Ha così riscontrato la presenza su detto libro alla data del 31/05/2007 della seguente scrittura contabile:

dare	avere	euro	descrizione
c/c con studio andreoli	Crediti v/soci	75.000,00	Richiamati 7/10 cap. soc. mancanti

Ha rilevato che con tale scrittura veniva ad essere chiuso il conto "crediti v/soci" ed aperto, nelle attività, il conto "c/c con studio andreoli", e nel contempo ha osservato che quest'ultimo, anche alla luce delle operazioni di contabilità che andava di seguito a considerare, non avrebbe potuto essere inteso quale conto di natura finanziaria o

¹ A) Studio Andreoli sas, quota capitale sociale sottoscritto 45% pari ad €.45.000,00 versato per €.11.250,00;

B) Didone Sergio ed Enrica srl, quota capitale sociale sottoscritto 20% pari ad €.20.000,00 versato per €.5.000,00;

C) Pelizza Giuliano, quota capitale sociale sottoscritto 20% pari ad €.20.000,00 versato per €.5.000,00;

D) Abati Luisa, quota capitale sociale sottoscritto 15% pari ad €.15.000,00 versato per €.3.750,00

² Così risultando la composizione del capitale sociale:

A) Studio Andreoli sas, quota capitale sociale sottoscritto 45% pari ad €.45.000,00 versato per €.11.250,00;

B) Didone Sergio ed Enrica srl, quota capitale sociale sottoscritto 20% pari ad €.20.000,00 versato per €.5.000,00;

C) Garbini Paolo, quota capitale sociale sottoscritto 20% pari ad €.20.000,00 versato per €.5.000,00;

D) Abati Luisa, quota capitale sociale sottoscritto 15% pari ad €.15.000,00 versato per €.3.750,00

³ A libro soci veniva specificato che l'annotazione del versamento delle quote residue era stata eseguita a posteriori in quanto l'A.U., rilevando "alcuni errori relativi alla ripartizione delle quote", aveva riscontrato la mancata trascrizione del versamento integrale del capitale sociale, avvenuta in data 9/01/2007. La composizione delle quote riportate risulta invece essere la medesima di quella annotata in precedenza, fatta eccezione per la quota di capitale che veniva data per integralmente versata.

che rappresentasse una disponibilità liquida.

Ha al riguardo anzitutto fatto richiamo alla scrittura contabile sul libro giornale del 31/05/2007:

dare	avere	euro	descrizione
Debiti v/terzi	c/c con studio andreoli	12.691,64	diversi

osservando trattarsi di scrittura anomala, sia perché non vi veniva descritta l'operazione sia perché a fronte della diminuzione del conto "c/c con studio andreoli" veniva acceso a contropartita nell'attivo un conto di debito verso terzi.

Il CTU ha quindi fatto richiamo alla scrittura contabile annotata sul libro giornale del 31/10/2007:

dare	avere	euro	descrizione
Crediti diversi	c/c con studio andreoli	62.308,36	giroconto

osservando che con tale scrittura si veniva a chiudere il conto "c/c con studio andreoli" e ad aprire, nelle attività, il conto "crediti diversi".

Il CTU giungeva in tal modo, alla luce delle operazioni di contabilità rilevate sul libro giornale, alla conclusione per cui la somma di €.75.000,00, appostata in origine nel conto "crediti v/soci", per decimi da versare, era stata fatta confluire per €.12.691,64 nel conto "debiti v/terzi" e per €.62.308,36 nel conto "crediti diversi", senza alcuna plausibile giustificazione; affermava dunque che con le operazioni sopra descritte l'Amministratore Unico avrebbe fornito una rappresentazione non veritiera delle poste di bilancio, appostando il credito verso soci per decimi da versare in parte nell'attivo circolante attraverso il conto "crediti diversi" (lettera C II dello stato patrimoniale) ed in parte nelle passività attraverso il conto "debiti v/terzi" (lettera D dello stato patrimoniale) anziché nei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (lettera A dello stato patrimoniale).

Sulla base di tali considerazioni ha concluso affermando che l'attestazione riportata in data 25/07/2008 sul libro soci e l'indicazione nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2007, secondo le quali il capitale sociale era stato interamente versato, avrebbero dovuto considerarsi non veritieri.

Con riferimento al **Capo B – ulteriori operazioni contabili in danno del patrimonio societario**, il CTU ha iniziato la sua disamina muovendo dal rilievo del Curatore secondo cui alcune operazioni contabili avrebbero comportato una serie di movimentazioni finanziarie poco chiare e trasparenti,

B1-4. Conto "debiti v/terzi"

Il CTU ha anzitutto osservato che detto conto alla data del 31/12/2006 evidenziava un saldo avere (passivo del bilancio) di €.176.161,37, e sottolineava come il saldo del conto a tale data si fosse formato a seguito di tre cospicui versamenti sul c/c acceso presso il Credito Valtellinese, di seguito precisati:

- €50.000,00 in data 7/09/2006;
- €50.000,00 in data 11/09/2006
- €80.500,00 in data 27/09/2006.

Il CTU ha aggiunto che nel corso dell'anno 2007 si erano registrate operazioni che avevano portato a zero il saldo del conto "debiti v/terzi", come da prospetto che segue:

data reg.	causale	descrizione operazione	Importo dare	Importo avere	Contro-partita	saldo	Operazioni non giustificate
01/01/07		Saldo di apertura		176.161,37		176.161,37	
04/01/07	giroconto	Circ. per autovittani service	325,00		Credito valtellinese c/c 823	175.836,37	
18/01/07	giroconto	Racc. x BPS	3,40		cassa	175.832,97	
18/01/07	Uscita di banca	diversi	40,49			175.792,48	
22/01/07	giroconto	X bolli auto		150,00	cassa	175.942,48	
01/02/07	giroconto	Racc.polizia locale como	3,40		cassa	175.939,08	
02/02/07	Pag.fornitore	Ass.809 fotolito solari	800,00		Ypo bank c/c 1820	175.139,08	
08/02/07	Cassa uscita	Racc.viasat e polizia pd	8,15		cassa	175.130,93	
09/02/07	giroconto		95.000,00		Credito Valtellinese c/ 823	80.130,93	95.000,00
14/02/07	Cassa uscita	Multa Pelizza per grafica	147,70		cassa	79.983,23	
14/03/07	Giroconto	X CIP	715,00		Credito Valtellinese c/ 823	79.268,23	
02/03/07	Uscita di banca		7.865,29		Credito Valtellinese c/ 823	71.402,94	7.865,29
02/03/07	Uscita di banca		2.062,93		Credito Valtellinese c/ 823	69.340,01	2.062,93
02/03/07	Uscita di banca		4.380,50		Credito Valtellinese c/ 823	64.959,51	4.380,50
05/03/07	Entrate di banca		11.700,00		Credito Valtellinese c/ 823	53.259,51	11.700,00
13/03/07	Uscita di		2.000,00		Credito Valtellinese	51.259,51	2.000,00

	banca				c/ 823		
21/03/07	Cassa uscita	Francobolli per racc. cud	54,40		cassa	51.205,11	
22/03/07	Uscita di banca		600,00		Credito Valtellinese c/ 823	50.605,11	600,00
23/03/07	Uscita di banca		4.000,00		Credito Valtellinese c/ 823	46.605,11	4.000,00
25/03/07	Uscita di banca		5.500,00		Credito Valtellinese c/ 823	41.105,11	5.500,00
29/03/07	Pag.fornitore		2.987,96		Credito Valtellinese c/ 823	38.117,15	2.987,96
29/03/07	Uscita di banca		11.000,00		Credito Valtellinese c/ 823	27.117,15	11.000,00
30/03/07	Uscita di banca		19.000,00		Credito Valtellinese c/ 823	8.117,15	19.000,00
02/04/07	Uscita di banca		725,00		Credito Valtellinese c/ 823	7.392,15	725,00
04/04/07	Cassa uscita	Racc.per idm	3,40		Credito Valtellinese c/ 823	7.388,75	
06/04/07	Entrate di banca		850,00		Credito Valtellinese c/ 823	6.538,75	850,00
06/04/07	Uscita di banca		6.538,75		Carige c/c 754480	0,00	6.538,75
10/09/07	Giroconto	Contr. previdenziale	9,70			- 9,70	
10/09/07	diversi	Storno parziale op.6742		9,70	Deb.v/prev.	0,00	174.210,43

Il CTU, sulla base delle singole operazioni riportate nel prospetto, ha evidenziato come l'estinzione del conto "debiti s/terzi", acceso nelle passività del bilancio, si fosse determinata mediante addebito dei conti correnti accesi presso Banca Carige, Credito Valtellinese ed Ypo Bank, e come tra le predette operazioni quelle prive di chiara e puntuale giustificazione ammontassero a ben €.174.210,43.

B2-3 Conto "crediti v/terzi"

Il CTU, a proposito di tale conto, ha rilevato che lo stesso alla data del 31/12/2006 evidenziava un saldo dare (attivo del bilancio) di €.78.500,00, generatosi a seguito della seguente operazione registrata in tale data:

dare	avere	euro	descrizione
Crediti v/terzi	Fatture da ricevere	78.500,00	Ft da ricevere al 31/12 auteri

Il CTU ha ritenuto che detta operazione fosse alquanto anomala essendo prassi in contabilità che in sede di scritture di assestamento al bilancio l'accantonamento per fatture da ricevere non venga imputato ad una voce "dare" del conto patrimoniale bensì ad un componente negativo di reddito del conto economico.

Ha inoltre osservato che la scrittura doveva considerarsi ancor più anomala in seguito alla registrazione in contabilità nella medesima data del 31/12/2006 di un'altra operazione con la quale si era determinata l'estinzione del conto "fatture da ricevere" mediante movimentazione del conto "provvisori in corso d'anno":

dare	avere	euro	descrizione
Fatture da ricevere	Provvisori in corso d'anno	78.500,00	g/c ft da ricevere al 31/12 auteri

Il CTU ha rilevato che nel corso degli anni 2007 e 2008 erano state registrate operazioni che avevano movimentato il conto "crediti v/terzi", sia in dare che in avere, come da prospetto che segue:

data reg.	causale	Descrizione operazione	Importo dare	Importo avere	Contropartita	saldo	Operazioni non giustificate
01/01/07		saldo di apertura	78.500,00			78.500,00	
11/07/07	diversi		35.808,36		Unicredit c/c 30075497	114.308,36	35.808,36
11/07/07	diversi		37.691,64		Depositi cauzionali	152.000,00	
31/10/07	giroconto		62.308,36		c/c con studio andreoli	214.308,36	
18/01/08		circ.mps 6040281725-10/26-11		80.000,00	provvisori in corso d'anno	134.308,36	80.000,00
							115.808,36

Il CTU ha precisato che nell'ultima colonna della tabella che precede erano state evidenziate le operazioni:

- che avevano interessato l'incremento del conto "crediti v/terzi" mediante addebito del conto corrente acceso presso Unicredit;
- che avevano interessato il decremento del conto "crediti v/terzi" mediante accredito del conto "provvisori in corso d'anno" e con causale "circ.mps 6040281725-10/26-11",

rimarcando come ne fosse derivato un ammontare delle operazioni prive di chiara e puntuale giustificazione pari ad €.115.808,36.

Ha aggiunto, a precisazione di tale conclusione, di non aver inserito tra le operazioni non giustificate quella di €.37.691,64 e quella di €.62.308,36, in quanto la prima era da considerarsi di fatto un giroconto tra due poste dell'attivo circolante mentre la seconda era già stata oggetto di valutazione nel precedente capo A (mancato versamento del residuo capitale sottoscritto, di €.75.000,00).

Ha infine precisato, con riferimento all'operazione di €.78.500,00, registrata nelle scritture di assestamento al bilancio chiuso al 31/12/2006, di aver ritenuto che la stessa, così come registrata, non avesse fornito una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale ed economica della società Esseprint srl.

Capo C – consulenze dello studio Andreoli sas

Con riferimento all'affermazione del Curatore secondo cui la convenuta Abati Luisa, amministratore unico della predetta società, avrebbe commesso una violazione dei propri doveri di conservazione del patrimonio sociale affidando allo Studio Andreoli sas di Monica Guasti, società essa pure socia della poi fallita Esseprint srl, incarichi per servizi di consulenze non meglio identificati e di importo notevole (€.196.986,30 fatturati di cui €.177.586,30 incassati), con grave sproporzione tra "...le eventuali prestazioni professionali effettuate a favore della società fallita e l'importo corrisposto, tenuto conto del volume d'affari della stessa e (del)lo stato di insolvenza già in essere a partire dal 2007, quando la società si presentava in forte indebitamento", il CTU, premesso che l'accertamento circa la natura delle consulenze e la relativa congruità esula dall'ambito dei compiti suoi propri, ha dichiarato di aver effettivamente riscontrato nei libri contabili in atti l'emissione da parte dello Studio Andreoli sas di Monica Guasti nel periodo settembre 2006-settembre 2008 di fatture per l'importo complessivo di €.196.986,30 ed il relativo incasso per €.177.589,30, come da prospetto che segue:

FATTURE EMESSE				FATTURE INCASSATE		
Importo fattura	Data fattura	Nr. fattura		Importo pagato	Data pagamento	Nr. Fattura pagata
6.000,00	30/04/08	18		32.003,00	02/09/08	insoluti
6.000,00	31/03/08	16		12.000,00	09/07/08	
6.000,00	29/02/08	11		3.000,00		
6.000,00	31/01/08	5		4.000,00	20/06/08	18
16.800,00	31/12/07	159		4.000,00		
16.800,00	30/11/07	150		6.800,00	04/02/08	127
16.800,00	31/10/07	140		5.000,00	01/02/08	127
16.800,00	30/09/07	127		5.000,00	31/01/08	127
16.800,00	31/08/07	115		16.800,00	26/10/07	115
16.800,00	30/07/07	102		8.400,00	03/10/07	102
16.800,00	31/06/07	87		8.400,00	19/09/07	102
16.800,00	30/05/07	73		16.986,30	02/08/07	87
16.800,00	30/04/07	59		16.800,00	04/07/08	73

2.400,00	31/03/07	44		16.800,00	04/06/07	59
2.400,00	28/02/07	28		2.400,00	04/05/07	44
2.400,00	31/01/07	13		2.400,00	02/04/07	28
2.400,00	31/12/06	186		2.400,00	01/03/07	13
2.400,00	30/11/06	172		2.400,00	02/02/07	186
2.400,00	31/10/06	158		2.400,00	29/12/06	172
2.400,00	31/07/06	116		2.400,00	04/12/06	158
2.400,00	31/08/06	130		2.400,00	31/10/06	144
2.400,00	30/09/06	144		2.400,00	11/09/06	116
				2.400,00	02/10/06	130
196.986,30				177.589,30		

Capo D – irregolare tenuta delle scritture contabili

Il CTU, in risposta all'addebito mosso dal Curatore alla convenuta signora Abati, quale amministratore unico della società Esseprint srl, di non aver correttamente tenuto le scritture contabili, in ragione della presenza di alcune irregolarità formali, costituite: 1) da errori formali nella numerazione delle pagine del libro giornale; 2) dalla mancata sottoscrizione del libro inventari dell'anno 2006 e 3) dalla mancata annotazione degli inventari relativi agli anni 2007 e 2008 sul relativo libro, esaminata la documentazione in atti e quella fornita dal Curatore stesso, ha concluso sul punto affermando quanto segue:

- il libro degli inventari dell'anno 2006 non era stato sottoscritto dall'A.U. Abati Luisa;
- giusta dichiarazione del Curatore, dopo l'ultima pagina annotata del libro inventari (pag.55/2006) non risultavano riportati gli inventari relativi agli anni 2007 e 2008;
- sulle pagine del libro giornale 2008 (dalla riga 569 alla riga 955) non risultava stampato il numero della pagina;
- sulle pagine del libro giornale 2009 (dalla riga 1 alla riga 16) non risultava stampato il numero della pagina.

Capo E – irregolare pagamento delle imposte.

Dato atto del fatto che il Curatore in atto di citazione aveva lamentato l'irregolarità nel pagamento delle imposte, con accumulo di un debito nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e dell'Inps, il CTU ha replicato confermando l'insinuazione al passivo fallimentare per circa €1.300.000,00 per imposte, contributi non versati, sanzioni ed accessori.

L'interrogatorio formale della convenuta.

La causa è stata ulteriormente istruita con l'interrogatorio formale della signora Luisa Abati, la quale:

- ha confermato come vere le circostanze di cui ai capitoli 1), 4) e 5)⁴, riconoscendo quindi come vero di esser stata socia accomandante e collaboratrice dello Studio Andreoli sas di Guasti Monica & C. nello stesso periodo in cui era amministratore unico di Esseprint srl;
- sul capitolo 2)⁵ ha dichiarato che nell'aprile 2008 erano in essere le ultime commesse, prima della messa in liquidazione della società;
- ha confermato come vera la circostanza di cui al capitolo 3)⁶, e cioè la tenuta ed elaborazione della contabilità aziendale a partire dal 1/04/08 da parte dello Studio Andreoli sas di Guasti Monica & C., ma ciò soltanto perché si doveva sgomberare l'immobile per restituirlo alla società di leasing da parte del Curatore fallimentare del Fallimento Grafica Comense;
- sul capitolo 6)⁷ ha risposto affermando, viste le carte della società, che vi risultava versata sul conto della Esseprint srl dai soci una somma rilevante (intorno ai 100.000 euro), ma che tale versamento non era stato effettuato con causale di versamento dei residui 7/10 del capitale sociale;
- sul capitolo 8)⁸ ha dichiarato di non aver dato lei tale disposizione - con cui in data 31/05/07 si era chiuso il conto "crediti verso soci" stornando l'importo di Euro 75.000,00 nel conto "c/c con Studio Andreoli"- da ricondurre, a suo dire, ad un errore di imputazione nella trascrizione dei mastri, non esistendo all'epoca un "c/c con Studio Andreoli";
- sul capitolo 10)⁹, relativo alla movimentazione in pari data del conto "c/c con studio Andreoli" in avere (diminuzione) per €.12.691,64 e in dare, come contropartita, il conto "debiti v/terzi bis", ha affermato che l'impiegato amministrativo rag. Trentagrossi utilizzava dei conti e delle imputazioni improprie delle quali ella non avrebbe saputo dare spiegazione, ragion per cui ha dichiarato di non essere in grado di sapere dove fossero andati a finire i 12.600 euro di cui al capitolo in questione;
- sul capitolo 11)¹⁰, con cui si affermava esser stata disposta nel medesimo giorno la chiusura del conto "c/c con studio Andreoli" a seguito dell'iscrizione in avere di

⁴ 1) vero che la Esseprint srl ha acquistato il complesso aziendale della Grafica Comense srl per l'importo complessivo di euro 340.000,00;

4) vero che la sig.ra Abati dall'anno 2006 sino al 2008 ha prestato la sua opera di collaboratrice per lo Studio Andreoli sas di Guasti Monica & C.;

5) vero che la sig.ra Abati Luisa nel periodo 2006/2009 era socia accomandante della società Studio Andreoli sas di Guasti Monica & C.;

⁵ 2) vero che in data 1/04/08 la società Esseprint srl aveva cessato l'operatività;

⁶ 3) vero che dal 01/04/08 la contabilità della Esseprint srl venne tenuta ed elaborata dallo Studio Andreoli sas di Guasti Monica & C.;

⁷ 6) vero che i soci della Esseprint srl, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, hanno versato unicamente il 25% del capitale sottoscritto di euro 100.000,00;

⁸ 8) vero che il 31/05/07 l'amministratore disponeva contabilmente la chiusura del conto "crediti verso soci" stornando l'importo di Euro 75.000,00 nel conto "c/c con Studio Andreoli";

⁹ 10) vero che in pari data il conto "c/c con studio Andreoli" veniva nuovamente movimentato in avere (diminuzione) per Euro 12.691,64 e in dare, come contropartita, il conto "debiti v/terzi bis";

¹⁰ 11) vero che in data 31/10/2007 il conto "c/c con studio Andreoli" veniva chiuso a seguito dell'iscrizione in avere di Euro 62.308,36 e la contropartita di questo movimento contabile veniva riportata nel conto "crediti diversi";

Euro 62.308,36, con contropartita di questo movimento contabile nel conto “crediti diversi”, la convenuta ha dichiarato che a lei risultava che, onde acquisire un finanziamento, poi invece non ottenuto, i 78.600 euro circa fossero stati dati come deposito cauzionale al broker finanziario Autieri;

- sul capitolo 12)¹¹ ha risposto affermando che se l’ammontare degli importi per fatture emesse e degli importi per incassi della sas Studio Andreoli nel periodo tra 11/09/06 ed il 02/09/08 risultante dalla contabilità era quello ivi indicato non vi era motivo per discostarsene;

- sul capitolo 13)¹², e cioè sul fatto che i predetti importi sarebbero stati erogati, nella realtà, a titolo di utile, la convenuta ha negato la rispondenza al vero di tale affermazione, sostenendo che si sarebbe trattato non già di anticipazioni in conto utili ma di pagamento di consulenze;

- ha poi dichiarato di non essere a conoscenza delle circostanze di cui al capitolo 14)¹³, vale a dire dell’accumulo di un’ingente debito nei confronti dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali;

- sul capitolo 15)¹⁴, relativo all’indicazione di quando avrebbe avuto inizio l’omissione di pagamento delle obbligazioni tributarie e contributive, ha dichiarato che le difficoltà dell’azienda si erano manifestate fin dal 2007, aggiungendo che le stesse derivavano, a suo dire, dal pregresso dell’azienda acquisita, quanto meno dal punto di vista economico ed imprenditoriale.

Istruita la causa con l’acquisizione agli atti della documentazione offerta in comunicazione dalla parte attrice, nonché con gli accertamenti peritali sopra riportati e con l’ammissione e l’assunzione dell’interrogatorio formale della convenuta, sig.ra Luisa Abati, il tribunale di Cremona, con sentenza n.447/2016, ha definito la controversia con l’integrale accoglimento della domanda attorea, disponendo la condanna della convenuta, contumace, al pagamento in favore della Curatela attrice della somma di €.365.018,79, oltre rivalutazione monetaria dal 23/03/2009 alla data di pubblicazione della sentenza ed oltre agli interessi legali sulla somma così come rivalutata, sino al saldo effettivo, nonché alla rifusione delle spese di lite.

A ciò è pervenuto anzitutto premettendo, in punto di diritto, che la legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti di amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori della società a responsabilità fallita spetta, pur dopo la riforma, al Curatore fallimentare sia con riferimento all’azione sociale di responsabilità sia con riferimento a quella spettante ai creditori sociali¹⁵, e che

¹¹ 12) vero che la sas Studio Andreoli dal 11/09/06 al 02/09/08 ha emesso fatture nei confronti della Esseprint srl per un totale di Euro 196.986,30 ed ha incassato effettivamente Euro 177.586,30;

¹² 13) vero che detti emolumenti costituivano anticipazioni in conto utili;

¹³ 14) vero che la società ha accumulato un debito di iva, irpef sui dipendenti, ires, irap e contributi previdenziali per un totale di circa 1.300.000,00 a titolo di capitale, sanzioni ed accessori conseguenti;

¹⁴ 15) vero che le omissioni, specificate al quesito n.14, sono iniziate sin dal primo mese di attività della società.

¹⁵ Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17121 del 21/07/2010: <<In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al d. lgs. n. 6 del 2003, che pur non

<<L'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l.fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tant'è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale>>¹⁶. Sempre in punto di diritto il primo giudice ha affermato che in generale la responsabilità dell'amministratore si configura qualora quest'ultimo abbia posto in essere un inadempimento colpevole dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo ovvero dell'obbligo generale di vigilanza o di intervento preventivo o successivo. Ha aggiunto che, atteso il carattere discrezionale dell'esercizio dell'attività imprenditoriale, al fine di conseguire un giudizio sulla diligenza dell'amministratore, è necessario indicare con precisione quali violazioni ai doveri imposti dalla legge o dallo statuto si intenda addebitargli. Quanto, infine, una volta accertata l'intervenuta violazione dei predetti doveri, alla commisurazione del danno risarcibile, ha osservato che da ritenersi ormai superato il vecchio criterio di identificazione automatica del danno risarcibile con la differenza tra attività e passività, dovendosi invece procedere ad una verifica empirica dell'incidenza sul piano causale della condotta colpevole accertata quale fattore di depauperamento del patrimonio sociale.

Tanto premesso in diritto, il tribunale ha evidenziato come nel caso in esame la parte attrice avesse elencato cinque profili di responsabilità della convenuta, quale amministratore unico della società Esseprint srl: 1) per la mancata richiesta ai soci del versamento del residuo capitale sottoscritto, per la somma complessiva di €.75.000,00, onere aggirato contabilmente tramite scritture contabili artificiose; 2) per il compimento di ulteriori operazioni contabili che avrebbero determinato una serie di movimentazioni poco chiare e trasparenti, in particolare nei conti "debiti v/terzi" e "crediti v/terzi"; 3) per aver affidato alla società sas Studio Andreoli, altro socio di Esseprint srl, incarichi per servizi di consulenze non meglio identificati, di importo notevole (€.196.986,30 fatturati, di cui incassati €.177.586,30); 4) per aver tenuto irregolarmente le scritture contabili, commettendo errori formali nella numerazione delle pagine del libro giornale, omettendo la sottoscrizione del libro inventari dell'anno 2006 ed omettendo di annotare gli inventari relativi agli anni 2007 e 2008 sul relativo libro; 5) omettendo sin dall'inizio dell'attività l'esecuzione dei dovuti pagamenti fiscali e contributivi.

Ciò posto, il primo giudice ha rilevato come la CTU svolta in corso di giudizio

prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 cod. civ., agli artt. 2392, 2393 e 2394 cod. civ., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all'esercizio della predetta azione ai sensi dell'art. 146 legge fall., in quanto per tale disposizione, riformulata dall'art.130 del d. lgs. n. 5 del 2006, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l'interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 cod. civ.>>

¹⁶ (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24715 del 04/12/2015)

avesse confermato pienamente le violazioni allegate riguardo ai punti 1) e 4), e cioè alla mancata richiesta ai soci del versamento del residuo capitale sottoscritto, per la somma complessiva di €.75.000,00 ed all'irregolare tenuta delle scritture contabili, e come, con riferimento al punto 2), e cioè al compimento di ulteriori operazioni contabili non chiare né trasparenti, dalla CTU fosse risultata la presenza di operazioni passive prive di giustificazione per €.172.210,43 nel conto "debiti v/terzi" e per €.115.808,36 nel conto "crediti diversi", e che ancora fosse emerso il carattere non veritiero di un'operazione di €.78.500,00, registrata nelle scritture di assestamento del bilancio chiuso al 31/12/2006. Quanto ai punti 3) e 5) - affidamento alla società sas Studio Andreoli, altro socio di Esseprint srl, di incarichi per servizi di consulenze non meglio identificati, per importo notevole (€.196.986,30 fatturati, di cui incassati €.177.586,30); omessa esecuzione sin dall'inizio dell'attività dei dovuti pagamenti fiscali e contributivi - ha rilevato come il CTU avesse confermato sul piano quantitativo gli importi indicati in atto di citazione.

Sulla scorta delle predette risultanze, il tribunale ha ritenuto dimostrata la responsabilità della convenuta, quale amministratore unico della società Esseprint srl, sotto alcuni dei diversi profili sollevati da parte attrice.

A tale proposito ha, tuttavia, precisato, con riferimento al punto 3), e cioè alla responsabilità per aver affidato l'attività di consulenza ad altro socio della società, che, tenuto conto sia dei documenti sia della relazione peritale del CTU, tale condotta non avrebbe potuto considerarsi fonte di responsabilità verso la società o i suoi creditori, non emergendo con ragionevole certezza che ne fosse conseguita la violazione del dovere di conservazione del patrimonio della società. Ha aggiunto, con riferimento al punto 4), che neppure la pur confermata irregolarità nella tenuta delle scritture contabili avrebbe potuto costituire fonte di responsabilità a carico della convenuta, quale amministratore unico della società Esseprint srl, in assenza di prova del fatto che da tale irregolare tenuta della contabilità fosse effettivamente derivato alla società amministrata un danno patrimoniale. Infine, con riferimento al punto 5), e cioè all'omesso pagamento di imposte e contributi, il giudice di prime cure ha rilevato, sulla scorta della CTU, l'impossibilità di verificare che si sia trattato di colpevole inadempimento imputabile alla convenuta, quale amministratore unico della società, ed inoltre che a tale condotta omissiva abbia fatto seguito, quale sua conseguenza, un effettivo depauperamento del patrimonio sociale e la riduzione delle garanzie patrimoniali per i creditori.

Il tribunale ha invece ravvisato la responsabilità della convenuta, quale amministratore unico della società Esseprint srl, in relazione alla mancata richiesta ai soci del versamento del capitale sociale residuo (punto 1) ed al compimento di operazioni contabili artificiose tali da diminuire il patrimonio sociale (punto 2).

Ha in proposito ritenuto che da tali condotte fosse derivato un danno patrimoniale sia alla società, per la grave diminuzione del patrimonio sociale che ne era conseguita, sia ai creditori sociali, per aver questi ultimi visto correlativamente ridursi la garanzia generica per la soddisfazione dei loro crediti, costituita dal patrimonio del debitore. Ha perciò ritenuto raggiunta la prova sia del danno, sia della condotta illegittima dell'amministratore, per violazione degli obblighi di legge e del dovere di diligenza, sia infine del nesso di causalità tra tale condotta ed il predetto danno. A tale riguardo

ha affermato esser risultato dai documenti depositati e successivamente analizzati dal CTU che, a fronte di un capitale deliberato di €.100.000,00, era stata versata a tale titolo la sola somma di €.25.000,00, mentre l'ulteriore debito dei soci verso la società, di €.75.000,00, era stato aggirato tramite scritture contabili artificiose. Ha aggiunto esser stato dimostrato, sulla base delle risultanze della CTU, un ammanco, correlato all'esecuzione di operazioni contabili di dubbia trasparenza, per €.290.018,79, cui si perveniva attraverso la somma delle operazioni passive non giustificate rilevate con riferimento ai conti "debiti v/terzi" e "crediti v/terzi". Il tribunale ha invece ritenuto di non attribuire efficacia di depauperamento del patrimonio sociale all'operazione di assestamento del bilancio 2006, per €.78.500,00, rilevando a tale riguardo che l'affermazione del CTU¹⁷, secondo cui detta operazione non avrebbe fornito una rappresentazione veritiera della situazione patrimoniale ed economica della società, non sarebbe risultata sufficiente per inferirne trattarsi di uscita di denaro ingiustificata, anche avuto riguardo alle dichiarazioni rese dalla Abati in sede di interrogatorio formale, laddove ella aveva giustificato l'uscita di tale somma come una cauzione versata ad un broker finanziario per ottenere un finanziamento in favore della società poi non erogato.

Il tribunale ha pertanto determinato in sommatoria il danno risarcibile in €.365.018,79, oltre rivalutazione monetaria dal 23/03/2009, momento in cui il danno stesso si era manifestato, alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, oltre ad interessi legali sulla predetta somma così come rivalutata, e ciò sino al saldo effettivo.

Avverso la predetta sentenza n.447/2016 ha proposto tempestivo appello la convenuta signora Abati Luisa, rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe per i motivi che seguono.

Si è costituita la Curatela fallimentare, resistendo al gravame avversario, del quale ha predicato l'inammissibilità ex artt.342 e 348 bis cpc.

Dopo una serie di rinvii in pendenza di trattative, all'udienza del 21/02/2018 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6/11/2019. A tale udienza è stata posta in decisione, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col **primo motivo** di gravame l'appellante censura la decisione del tribunale di Cremona per aver acriticamente accettato le conclusioni della relazione del CTU, rag. Basola, con particolare riferimento ai punti 1 e 2, e cioè al mancato versamento del capitale sociale per €.75.000,00 e ad operazioni passive ingiustificate per €.290.018,79, sebbene errate e contrarie alla realtà dei fatti.

A tal fine sottolinea come ai fini dell'azione di responsabilità non assumano rilevanza alcuna eventuali errate imputazioni di somme o eventuali indicazioni di conti contabili non corrette, ma soltanto l'effettiva sottrazione di somme dal

¹⁷ contenuta a pag.10 della relazione,

patrimonio sociale, con conseguente danno al ceto creditorio.

Con riferimento all'accusa di non aver richiesto il versamento del residuo dovuto a titolo di capitale sociale (**punto 1**), l'appellante sostiene che le conclusioni sul punto prese dal CTU non potrebbero essere condivise, essendo emerso, e riconosciuto nella stessa relazione del CTU, l'avvenuto versamento di somme di denaro da parte dei soci sul conto corrente in essere presso il Credito Valtellinese per €50.000,00 in data 7/09/2006, per €50.000,00 in data 11/09/2006 e per €80.500,00 in data 27/09/2006. Somme delle quali l'appellante lamenta che il CTU non avrebbe correttamente valutato l'entrata nel patrimonio sociale e la relativa imputazione. Riconosce esservi state errate imputazioni e annotazioni contabili nelle scritture della società Esseprint, ma sostiene che ad esse non sarebbe correlabile alcun depauperamento del patrimonio sociale. Afferma che i due versamenti in data 7 e 11 settembre 2006 per complessivi €100.000,00 erano stati effettuati dai soci a titolo di capitale sociale e che la relativa imputazione a "debiti v/terzi" doveva considerarsi contabilmente errata, dovendo invece gli stessi essere imputati a "versamento soci in c/capitale". Sostiene che la creazione in data 31/05/2007 di un anomalo "c/c studio andreoli" e l'annotazione del trasferimento della somma di €75.000,00 dal conto "crediti verso soci" al predetto conto sarebbe sì errata ma non avrebbe determinato alcuna sottrazione di somme al patrimonio sociale. Quanto al fatto che, con riferimento al "c/c studio andreoli" fossero state annotate in data 31/05/2007 ed in data 31/10/2007 due operazioni per €12.691,64 (sul conto debiti v/terzi) ed €62.308,36 (sul conto crediti diversi), per complessive €75.000,0, con chiusura del predetto c/c, si tratterebbe di operazioni contabilmente errate, ma non tali da generare alcun danno patrimoniale.

Con riferimento all'addebito per operazioni ingiustificate per €290.018,79 (**punto 2**), l'appellante, premesso che il giudice di prime cure era pervenuto alla quantificazione del danno mediante sommatoria delle due voci di cui ai punti B1 e B2 della relazione, sostiene che le deduzioni in proposito da parte del CTU – il quale aveva affermato che alla data del 31/12/2006 il conto debiti v/terzi evidenziava un saldo avere (passivo del bilancio) di €176.161,37 – risulterebbero erronee e viziate, per non aver il CTU precisato come si sarebbe formato tale importo, e per non aver dato atto dell'avvenuta effettuazione nel settembre 2006 di tre versamenti per complessivi €180.500,00. L'appellante lamenta inoltre non esser stato accertato dal CTU chi avesse effettuato i predetti versamenti e quindi nei confronti di quali soggetti sarebbero esistiti in ipotesi i correlati debiti della società. Aggiunge che la somma accertata dal CTU è differente rispetto a quella che il Curatore aveva indicato nella sua relazione ex art.33 LF, pari ad €134.308,00. Si lamenta, ancora, del fatto che nella tabella illustrativa delle operazioni non giustificate non si era specificato chi avesse materialmente effettuato le operazioni di prelievo dal conto corrente della società (e la destinazione delle somme a fini societari) né si fosse specificato il conto di accredito del presunto giroconto in data 9/02/2007 di €95.000,00, perché, se tale giroconto fosse stato effettuato a favore di altro conto corrente ugualmente intestato alla società Esseprint srl la correlata contestazione ne risulterebbe infondata. L'appellante censura come parimenti infondati i rilievi del CTU in merito al punto B2 della relazione, relativo ai "crediti v/terzi"; rilevato che nel prospetto erano indicate due somme, quali crediti, annotate in data 11/07/2007, di €35.808,36, nei

confronti di Unicredit, e di €37.691,64, a titolo di depositi cauzionali, sostiene che il CTU avrebbe dovuto accertare che anche la somma di €35.808,36 avrebbe costituito deposito cauzionale versato a Unicredit in relazione ad un contratto di finanziamento da stipularsi con il medesimo istituto e in conseguenza del mancato perfezionamento del medesimo; si tratterebbe di somma riaccreditata ad Esseprint srl. Analogamente pure la somma di €80.000,00, indicata in tale conto crediti v/terzi, non avrebbe costituito sottrazione al patrimonio della società o distrazione di un credito, ma, trattandosi di assegno circolare, solo l'annotazione della somma che avrebbe corrisposto Unicredit a titolo di restituzione.

Riferendosi il conto in questione a crediti verso terzi, sarebbe poi occorsa una prova più rigorosa, da parte della curatela, in merito al presunto danno procurato al patrimonio sociale, risultando documentalmente dimostrata, sulla base delle scritture contabili e degli estratti dei c/c della società fallita, che Unicredit avrebbe restituito ad Esseprint srl le somme da questa precedentemente incassate a titolo di deposito cauzionale.

A fini illustrativi l'appellante offre in comunicazione – con l'opposizione dell'appellata Curatela, che invoca il divieto di produzione documentale nuova, ex art.345 cpc – uno schema di ricostruzione dei conti: crediti diversi, depositi cauzionali, debiti v/terzi, debiti v/terzi bis, provvisori in corso d'anno e c/c studio andreoli, dal quale afferma che emergerebbe, effettuate le corrette imputazioni delle operazioni in contestazione, la presenza di un residuo attivo di patrimonio.

Assumendo che la CTU effettuata in primo grado sarebbe inadeguata per la presenza in essa di evidenti incongruenze ne richiede la rinnovazione, lamentando l'erroneità di una condanna correlata ad una serie di somme che in realtà non avrebbero provocato alcuna lesione del patrimonio sociale e non avrebbero procurato alcun pregiudizio ai creditori sociali.

Col **secondo motivo** di gravame l'appellante, a conferma dell'assunto circa l'erroneità delle conclusioni del CTU, lamenta contraddittorietà tra la sentenza impugnata e la decisione del tribunale penale di Cremona. Afferma che la contestazione di cui alla lettera a) del punto 1 della rubrica, da cui l'appellante era stata assolta per insussistenza del fatto, costituita dall'accusa della distrazione di €134.308,00 mediante utilizzo e movimentazione dei conti "crediti diversi", "depositi cauzionali", "debiti v/terzi", "provvisori in corso d'anno" e "c/c studio andreoli di guasti monica", uscite finanziarie non giustificate, coinciderebbe sostanzialmente con quanto lamentato dalla curatela nel presente giudizio civile. E sottolinea il fatto che nella motivazione della sentenza del tribunale penale si era confermato quanto da lei sostenuto, e che cioè si sarebbe trattato di annotazioni contabili non corrette, non invece di sottrazione di somme ai danni della società.

Sull'**eccezione di inammissibilità del gravame ex art.348 bis cpc** il giudice dell'impugnazione si pronuncia in limine litis, il che non è avvenuto in ragione della richiesta congiunta e reiterata delle parti di rinvio della causa in pendenza di trattative.

L'**eccezione di inammissibilità ex art.342 cpc** è infondata, avendo l'appellante

formulato una critica motivata su vari punti della sentenza impugnata.

Preliminarmente per quanto concerne **il prospetto a doc.4 di parte appellante**, rileva il collegio trattarsi di una serie di fogli di carta recanti annotazioni di non univoco significato, certamente inidonei a costituire elemento probatorio a favore di parte appellante. Data la relativa manifesta irrilevanza ai fini del decidere, non necessita dichiarare l'inammissibilità della relativa produzione, ai sensi dell'art.345 cpc.

E' parimenti manifesta l'infondatezza del **secondo motivo di gravame**, visti gli articoli 75, 652 e 654 cpp, non conseguendo dall'invocata sentenza penale alcun vincolo al giudice civile nella definizione della lite, attesa l'autonomia tra i giudizi civile e penale e la diversità del regime probatorio e di responsabilità ivi operante (sia con riferimento al tema del riparto dell'onere probatorio sia con riferimento alla responsabilità solo dolosa, per l'imputazione in ambito penale, ed invece anche colposa, in sede civile).

Altrettanto infondata è la **censura** mossa **al giudice di prime cure per aver acriticamente recepito in sentenza gli esiti e le valutazioni espresse nella CTU**. Anzitutto perché ciò non risponde al vero, tant'è che il tribunale di Cremona ha espressamente e motivatamente ritenuto, in dissenso dalla CTU, di non attribuire all'operazione di assestamento del bilancio 2006, per €78.500,00 efficacia di depauperamento del patrimonio sociale. Ed in secondo luogo, ed anzi soprattutto, perché, non essendosi formulate in primo grado contestazioni in ordine né allo sviluppo né alle conclusioni della CTU, il giudice avrebbe dovuto fornire adeguata e specifica motivazione ove avesse inteso discostarsi dalle valutazioni del CTU, non anche invece in caso contrario.

La **contestazione alla CTU per non aver considerato l'avvenuto versamento nelle casse sociali dei tre versamenti, per complessivi €180.500,00**, è chiaramente infondata, risultando all'evidenza il contrario, come dimostrato dal resoconto della relazione del CTU sopra riportato.

Sul punto 1.

Con riferimento alla censura mossa alla statuizione di responsabilità dell'amministratore unico per l'omessa richiesta ai soci dell'accredito nelle casse sociali del capitale sociale sottoscritto ed originariamente non versato (€75.000,00), si rileva, anzitutto che i due bonifici di €50.000,00 ciascuno, che, secondo l'appellante, avrebbero prodotto l'integrale versamento del capitale sociale (di €100.000,00), erano stati entrambi accreditati su un conto corrente denominato "conto debiti v/terzi", e non avevano pertanto assolto alla funzione di integrare il capitale sociale con il versamento delle quote mancanti e che di ciò aveva del resto dato atto la stessa appellante, con dichiarazione apertamente confessoria, resa in sede di interrogatorio formale: ella aveva infatti in allora affermato, in risposta al capitolo

6)¹⁸, che, viste le carte della società, vi risultava versata sul conto della Esseprint srl dai soci una somma rilevante (intorno ai 100.000 euro), ma che tale versamento non era stato effettuato con causale di versamento dei residui 7/10 del capitale sociale. In sede di interrogatorio formale l'appellante aveva inoltre replicato come segue alle domande che al riguardo le erano state sottoposte. Alla domanda <<8) *vero che il 31/05/07 l'amministratore disponeva contabilmente la chiusura del conto "crediti verso soci" stornando l'importo di Euro 75.000,00 nel conto "c/c con Studio Andreoli"*>> aveva risposto non negando la rispondenza al vero della circostanza ma affermando di non aver dato lei tale disposizione - con cui in data 31/05/07 si era chiuso il conto "crediti verso soci" stornando l'importo di Euro 75.000,00 nel conto "c/c con Studio Andreoli"- e dichiarando che la stessa avrebbe dovuto essere ricondotta ad un errore di imputazione nella trascrizione dei mastrini, non esistendo all'epoca un "c/c con Studio Andreoli". Alla domanda <<10) *vero che in pari data il conto "c/c con studio Andreoli" veniva nuovamente movimentato in avere (diminuzione) per Euro 12.691,64 e in dare, come contropartita, il conto "debiti v/terzi bis"*>> - relativo alla movimentazione in pari data del conto "c/c con studio Andreoli" in avere (diminuzione) per €.12.691,64 e in dare, come contropartita, il conto "debiti v/terzi bis" - aveva risposto affermando che l'impiegato amministrativo rag. Trentagrossi utilizzava dei conti e delle imputazioni improprie delle quali ella non sapeva fornire spiegazione, ragion per cui l'interrogata si dichiarava non in grado di sapere dove fossero andati a finire i 12.600 euro di cui al capitolo in questione. Alla domanda <<11) *vero che in data 31/10/2007 il conto "c/c con studio Andreoli" veniva chiuso a seguito dell'iscrizione in avere di Euro 62.308,36 e la contropartita di questo movimento contabile veniva riportata nel conto "crediti diversi"*>> - con cui si era affermato esser stata disposta nel medesimo giorno la chiusura del conto "c/c con studio Andreoli" a seguito dell'iscrizione in avere di Euro 62.308,36, con contropartita di questo movimento contabile nel conto "crediti diversi" - aveva risposto affermando che a lei risultava che, onde acquisire un finanziamento, poi invece non ottenuto, i 78.600 euro circa erano stati dati come deposito cauzionale al broker finanziario Autieri. Ebbene, da nessuna delle affermazioni da lei stessa rese in sede di interrogatorio formale può evincersi l'avvenuta imputazione, da parte dell'appellante, dei due bonifici di €.50.000,00, richiamati in atto d'appello, a titolo di versamento in conto capitale.

Per il resto il CTU, esaminata la documentazione agli atti, aveva rilevato che la somma di €.75.000,00, appostata in origine nel conto "crediti v/soci", per decimi da versare, era stata fatta confluire per €.12.691,64 nel conto "debiti v/terzi" e per €.62.308,36 nel conto "crediti diversi", senza alcuna plausibile giustificazione; ne aveva dedotto che con le operazioni sopra descritte l'Amministratore Unico avesse fornito una rappresentazione non veritiera delle poste di bilancio, appostando il credito verso soci per decimi da versare in parte nell'attivo circolante attraverso il conto "*crediti diversi*" (lettera C II dello stato patrimoniale) ed in parte nelle passività attraverso il conto "*debiti v/terzi*" (lettera D dello stato patrimoniale) anziché nei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (lettera A dello stato patrimoniale). Ne risultava, secondo il CTU, il carattere non veritiero tanto

¹⁸ 6) vero che i soci della Esseprint srl, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, hanno versato unicamente il 25% del capitale sottoscritto di euro 100.000,00;

dell'attestazione riportata in data 25/07/2008 sul libro soci quanto dell'indicazione nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2007, secondo le quali il capitale sociale sarebbe stato, invece, interamente versato.

Dagli argomenti addotti dall'appellante a pretesa confutazione di tale conclusione, sopra riportati, sostanzialmente fondati sull'assunto circa l'irrelevanza della riconosciuta erroneità formale delle imputazioni dei versamenti, non è invero possibile trarre alcun elemento idoneo a far dubitare della validità e della correttezza delle conclusioni prese sul punto dal CTU - in consonanza, del resto, con quanto dichiarato dalla stessa appellante in sede di interrogatorio formale - all'esito di un'indagine accurata, svolta secondo una sequenza di rilievi e valutazioni assolutamente logica e coerente, della quale sono stati sopra riportati analiticamente i singoli passaggi. La tesi secondo cui risulterebbe irrilevante l'imputazione impressa ai versamenti ricevuti, perché erronea, non è affatto persuasiva. Ritiene infatti il collegio che, a fronte dell'addebito all'amministratore unico per non aver richiesto ed ottenuto dai soci il versamento delle quote residue di capitale sociale, l'unica replica utile fosse quella costituita dalla dimostrata sollecitazione in tal senso e dall'avvenuto versamento, a quello e non ad altro titolo, delle somme di danaro ancora dovute dai soci alla società. Né l'amministratore può sottrarsi alla responsabilità -, per il danno che ne è derivato alla società e soprattutto ai relativi creditori, con riferimento alla ridotta consistenza del patrimonio sociale a ciò conseguita - attribuendo l'imputazione che assume (soltanto) erronea all'operato di dipendenti o collaboratori. E ciò sia perché l'amministratore risponde anche dell'operato di questi ultimi sia perché tra gli oneri di diligenza a suo carico rientra certamente anche quello di controllare l'operato dei suoi collaboratori, soprattutto in quanto relativo ad operazioni riconducibili, in ultima istanza, all'amministratore stesso.

Per l'insieme delle considerazioni che precedono deve dunque confermarsi la valutazione del giudice di prime cure laddove quest'ultima aveva ritenuto la responsabilità della convenuta, ed odierna appellante, quale amministratore unico, per non aver provveduto a richiedere ai soci il versamento nelle casse sociali della residua somma, di €.75.000,00, da loro dovuta alla società a titolo di capitale sociale.

Sul punto 2.

Il CTU ha individuato tra le operazioni riferibili al conto "debiti v/terzi" ed al conto "crediti v/terzi" alcune, riferite ad uscite dalle casse sociali, che si caratterizzavano per essere ingiustificate: ha in particolare individuato sul conto debiti v/terzi operazioni ingiustificate tra febbraio ed aprile riferibili a Credito Valtellinese c/c 823: €.95000,00 in data 9/02/07, €.7865,20, €.2062,93 ed €.4380,50 in data 2/3/07, €.11700,00 in data 5/03/07, €.2000,00 in data 13/03/07, €.600,00 in data 22/03/07, €.4000,00 in data 23/03/07, €.5500,00 in data 25/03/07, €.2987,96 in data 29/03/07, €.19000,00 in data 30/03/07, €.725,00 in data 2/04/07 ed €.850,00 in data 6/04/07; su tale conto, riferibile a Carige c/c 754480 ha individuato un'operazione, del 6/04/07, di €.6.538,75; ha poi individuato sul conto crediti v/terzi un'operazione, dell'11/07/07, di €.35.808,36, riferita ad Unicredit c/c 30075497, ed un'altra, del 18/01/08, di €.80.000,00, su conto provvisori in corso d'anno.

Il CTU ha ritenuto che le uscite risultanti dalle operazioni sopra indicate fossero non giustificate da alcun idoneo titolo.

Ciò premesso, e venendo ai profili di censura al riguardo mossi dall'appellante, già si è detto della manifesta infondatezza dell'addebito per non aver il CTU dato atto dell'avvenuta effettuazione nel settembre 2006 di tre versamenti per complessivi €.180.500,00, essendo vero il contrario.

Parimenti inconferente è la lamentela rivolta al CTU per non aver precisato come si sarebbe formato tale importo, avendo invece il CTU dato conto di tutte le operazioni riscontrate, distinguendo tra le stesse quelle giustificate e quelle non giustificate.

Ancor meno fondata appare la doglianza mossa al CTU per non aver accertato chi avesse effettuato i predetti versamenti e quindi nei confronti di quali soggetti sarebbero esistiti in ipotesi i correlati debiti della società: è infatti l'appellante stessa ad affermare che i versamenti da lei stessa richiamati erano stati effettuati dai soci; ad ogni modo dei versamenti in parola il CTU ha tenuto conto, affermando che l'ammontare iniziale del conto debiti v/terzi si era determinato nella cifra indicata (€.176.161,37) proprio grazie ai sopra indicati versamenti.

E' poi del tutto irrilevante il fatto che il CTU abbia determinato la somma indebitamente uscita dalle casse sociali in misura differente rispetto a quella, di €.134.308,00, indicata nella relazione ex art.33 LF.

Parimenti del tutto inconferente è l'omessa indicazione nella tabella illustrativa delle operazioni non giustificate del soggetto materialmente autore delle operazioni di prelievo dal conto corrente della società, posto che ad essere rilevante è il dato distrattivo in sé considerato, del quale l'amministratore unico è tenuto a rispondere, a titolo di colpa (per omessa vigilanza), quand'anche altri e non lui stesso fossero stati gli autori della distrazione.

Del tutto incomprensibile è l'addebito mosso per carenza di indicazione della destinazione delle somme a fini societari: se intesa come doglianza a proposito dell'omesso accertamento della destinazione delle uscite ritenute non giustificate, l'assunto sconta un evidente errore di prospettiva: in presenza di un'uscita che risulti contabilmente non giustificata è l'amministratore convenuto in azione di responsabilità a dover fornir prova, col materiale documentale agli atti, del relativo impiego a destinazione sociale, e non il CTU, o il giudice, a dover procedere all'accertamento dell'effettivo utilizzo della somma. Così che in assenza di prova del corretto impiego della somma considerata a soddisfazione di debiti o finalità sociali deve presumersene l'intervenuta distrazione.

Quanto, poi, alla ulteriore doglianza relativa all'omessa specificazione del conto di accredito del presunto giroconto in data 9/02/2007 di €.95.000,00, in relazione al fatto che se tale giroconto fosse stato effettuato a favore di altro conto corrente ugualmente intestato alla società Esseprint srl ne risulterebbe l'infondatezza della correlata contestazione, vale la medesima considerazione: non è il CTU (né il giudice) a dover dimostrare che il giroconto era stato effettuato su conto corrente altrui; è invece la convenuta, quale amministratore unico, a dover dimostrare che l'uscita in discorso non ha arrecato danno in quanto utilizzata per incrementare altro conto corrente della medesima società. Prova non raggiunta, né tentata,

dall'appellante, che in primo grado neppure si era costituita.

Con riferimento al punto B2 della relazione, relativo ai "crediti v/terzi", l'appellante, rilevato che nel prospetto presente nella relazione del CTU erano indicate due somme, quali crediti, annotate in data 11/07/2007, di €.35.808,36, nei confronti di Unicredit, e di €.37.691,64, a titolo di depositi cauzionali, sostiene che il CTU avrebbe dovuto accertare che anche la somma di €.35.808,36 avrebbe costituito deposito cauzionale versato a Unicredit in relazione ad un contratto di finanziamento da stipularsi con il medesimo istituto e in conseguenza del mancato perfezionamento del medesimo; sostiene quindi che si tratterebbe di somma riaccreditata ad Esseprint srl. A tale proposito occorre anche qui ribadire la considerazione già sopra più volte esposta in ordine al riparto dell'onere probatorio: è la signora Abati, convenuta in azione di responsabilità quale AU della Esseprint srl, a dover fornir prova dell'impiego anche della somma di €.35.808,36 a titolo di deposito cauzionale presso Unicredit in funzione della richiesta di finanziamento ad essa rivolta, e tale prova la convenuta non ha né allegato né fornito in primo grado, così come non ha fornito in grado d'appello. Secondo l'appellante pure la somma di €.80.000,00, indicata in tale conto crediti v/terzi, non avrebbe costituito sottrazione al patrimonio della società o distrazione di un credito, ma, trattandosi di assegno circolare, avrebbe costituito mera annotazione della somma che avrebbe corrisposto Unicredit a titolo di restituzione. Ma anche qui l'onere di fornir prova di tale assunto gravava, e grava, sull'amministratore convenuto in azione di responsabilità, e tale onere non è stato assolto.

L'appellante, con riferimento al conto crediti verso terzi, sostiene infine che sarebbe risultata necessaria una prova più rigorosa, da parte della curatela, in merito al presunto danno procurato al patrimonio sociale, risultando documentalmente dimostrata, sulla base delle scritture contabili e degli estratti dei c/c della società fallita, l'intervenuta restituzione da parte di Unicredit ad Esseprint srl delle somme da questa precedentemente incassate a titolo di deposito cauzionale. Ma anche qui torna di rilievo la medesima considerazione: è l'amministratore unico a dover fornir prova dell'assunto - e non il curatore la prova del contrario - e che cioè all'uscita apparentemente ingiustificata avrebbe dovuto attribuirsi la funzione indicata (deposito cauzionale in funzione della richiesta di finanziamento) e che inoltre, non accolta la richiesta di finanziamento, l'istituto di credito avrebbe integralmente restituito alla società Esseprint srl le somme da questa a tale titolo ricevute. Prova una volta di più non raggiunta, a tal fine risultando del tutto inconferente il generico richiamo alle scritture contabili ed agli estratti di c/c.

Per l'insieme delle considerazioni che precedono deve confermarsi la valutazione, espressa nella relazione del CTU, e recepita in sentenza, secondo cui le operazioni sopra indicate sarebbero risultate ingiustificate ed avrebbero realizzato altrettante uscite a danno del patrimonio sociale e quindi della salvaguardia della garanzia generica per i creditori sociali.

Sulla richiesta di rinnovo della CTU.

Ciò posto, si respinge, perché totalmente ingiustificata, la richiesta di rinnovazione della CTU contabile già disposta ed effettuata innanzi al tribunale di Cremona, senza

peraltro che in primo grado vi fosse stata contestazione alcuna da parte della convenuta signora Luisa Abati, la quale infatti non si era nemmeno costituita in giudizio, rimanendo contumace.

La sentenza n.447/2016 del tribunale di Cremona va pertanto integralmente confermata. Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla curatela appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione di valore dichiarato da euro 260.000,01 sino ad euro 520.000,00).

Atteso il rigetto integrale del gravame, va disposta a carico dell'appellante la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012, applicabile ex art.1 comma 18 delle medesima legge ai procedimenti, come il presente (dovendosi avere riguardo non al giudizio di primo grado bensì a quello di impugnazione), iniziati dal 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore di detta legge (suppl.ord. alla G.U. serie gen. – n.302 del 29/12/2012).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.447/2016 del tribunale di Cremona.

Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 4.180,00 per la “fase di studio”, euro 2.430,00 per la “fase introduttiva” ed euro 6.950,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5/02/2020

IL CONSIGLIERE EST.

Giuseppe Magnoli

IL PRESIDENTE

Donato Pianta